

ATTO FINALE

**DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ADESIONE
DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA
"EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIÙ VOLTE EMENDATA E
COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997**

(Bruxelles, 8 ottobre 2002)

I PLENIPOTENZIARI:

**DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
DEL PRINCIPATO DI MONACO,
DEL REGNO DI NORVEGIA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA SLOVENA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
DELLA COMUNITÀ EUROPEA,**

Riuniti a Bruxelles, l'8 ottobre 2002;

- 1. Hanno adottato all'unanimità il testo di un Protocollo riportato in allegato al presente Atto finale e in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come più volte*

emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta". Il suddetto Protocollo di adesione è stato aperto alla firma a Bruxelles in data 8 ottobre 2002.

2. *Hanno adottato* le seguenti risoluzioni concernenti rispettivamente la ratifica, accettazione o approvazione nel più breve tempo possibile del Protocollo di adesione da parte delle Parti contraenti, e l'attuazione anticipata del Protocollo di Adesione:

La Conferenza:

Riunita a Bruxelles, l'8 ottobre 2002;

Avendo adottato all'unanimità il Protocollo, in appresso denominato "il Protocollo di adesione", relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta";

I. Risoluzione con cui si sollecitano le Parti contraenti a ratificare, accettare od approvare nel più breve tempo possibile il Protocollo di adesione

Considerando che l'adesione della Comunità europea contribuirà significativamente al raggiungimento degli obiettivi ed all'esecuzione dei compiti di EUROCONTROL alle condizioni indicate nel Protocollo di adesione;

Ricordando la risoluzione relativa al Protocollo che coordina la Convenzione EUROCONTROL, con la quale la Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997 ha sollecitato le Parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL a ratificare quanto prima il suddetto Protocollo del 27 giugno 1997;

Concordando che occorre che la Convenzione riveduta e il Protocollo di adesione entrino in vigore il più presto possibile;

Sollecita i firmatari del Protocollo di adesione a ratificare, accettare od approvare nel più breve tempo possibile tale Protocollo;

Invita il Direttore generale di EUROCONTROL a adottare, in collaborazione con gli Stati firmatari e la Comunità europea, tutte le misure pratiche necessarie per fornire assistenza, ove richiesto, nel quadro del processo di ratifica, accettazione od approvazione del Protocollo di adesione.

II. Risoluzione relativa all'attuazione anticipata del Protocollo di adesione

Avendo preso atto della Risoluzione sull'attuazione anticipata del Protocollo che coordina la Convenzione, adottata dalla Conferenza diplomatica all'adozione di tale Protocollo il 27 giugno 1997;

Considerando l'importanza di un'attuazione armonizzata ed efficace del Protocollo di adesione;

Sollecita tutti gli Stati e la Comunità europea a prendere tutte le misure possibili per l'attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di adesione.

3. *Hanno adottato* le seguenti dichiarazioni comuni relative, da un lato, alla non competenza della Comunità in materia di sicurezza e difesa nazionali e, d'altro lato, al coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV):

I. Dichiarazione comune sulla non competenza della Comunità in materia di sicurezza e difesa nazionali

I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta",

Avendo preso nota del fatto che attualmente la Comunità europea non ha alcuna competenza per quanto concerne le politiche di difesa e di sicurezza;

Prendendo atto del ruolo di EUROCONTROL definito nelle disposizioni della Convenzione riveduta concernenti le questioni militari;

Convengono che:

Ove la competenza della Comunità europea sia estesa a interessare tali materie, sarà necessario valutare se ciò trasforma radicalmente la portata degli obblighi dei firmatari ai sensi della Convenzione riveduta e quindi se il Protocollo nella sua forma attuale possa applicarsi a tali materie.

II. Dichiarazione comune sul coordinamento RSTV

I firmatari del Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, come più volte emendata e coordinata dal Protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione riveduta",

Avendo esaminato le disposizioni della Convenzione riveduta relative al coordinamento delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e valutazione (RSTV) nei settori coperti da detta Convenzione;

Avendo preso nota del fatto che l'articolo 2.1 (h) della Convenzione riveduta si applica al coordinamento delle attività di RSTV tra EUROCONTROL e le sue Parti contraenti;

Avendo preso nota del fatto che il coordinamento organizzato dall'Agenzia EUROCONTROL ai sensi dell'articolo 1.5 (i) del suo Statuto riguarda le sue attività di RSTV e quelle delle organizzazioni ATM;

Convengono che:

- il "coordinamento delle attività di RSTV" è lo scambio di opinioni, informazioni ed esperienza circa i programmi e le attività di RSTV nel campo della gestione del traffico aereo allo scopo essenzialmente di promuovere la complementarità e di evitare la duplicazione delle attività;
- nel quadro del coordinamento delle loro attività di RSTV, tutte le parti interessate rispettano gli obiettivi generali, le competenze, le responsabilità amministrative, di bilancio e di gestione e le procedure delle rispettive istituzioni od organismi incaricati

dell'esecuzione dei programmi di RSTV, nonché le loro regole in materia di partecipazione, di divulgazione e di diritti di proprietà intellettuale;

- le Parti contraenti restano libere di decidere le rispettive strategie, programmi e progetti di RSTV secondo le proprie procedure interne.

4. *Hanno preso atto* della seguente dichiarazione comune degli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e del presente Atto finale:

III. Dichiarazione comune concernente l'entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione e concernente ulteriori firme del Protocollo di adesione

Gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato "il Protocollo che coordina la Convenzione", e firmatari dell'Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", aperto alla firma in data 8 ottobre 2002, in appresso denominato "il Protocollo di adesione",

Desiderosi di precisare le condizioni di entrata in vigore del Protocollo che coordina la Convenzione e del Protocollo di adesione;

Confermano la loro interpretazione dell'articolo II, paragrafo 3, del Protocollo che coordina la Convenzione secondo cui detto Protocollo entrerà in vigore quando tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione EUROCONTROL in data 8 ottobre 2002 avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tale Protocollo;

Convengono che EUROCONTROL adotterà tutte le misure utili affinché tutte le domande di adesione alla Convenzione EUROCONTROL e di autorizzazione a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, siano accompagnate da un adeguato impegno per quanto concerne la firma e la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del Protocollo di adesione.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960, COME PIÙ VOLTE EMENDATA E COORDINATA DAL PROTOCOLLO DEL 27 GIUGNO 1997

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA SLOVENA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA,
LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
LA COMUNITÀ EUROPEA,

vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, e riveduta e coordinata dal Protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata "la Convenzione", ed in particolare l'articolo 40 della predetta Convenzione;

viste le responsabilità affidate dal Trattato europeo del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, riveduto dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, alla Comunità europea in talune aree coperte dalla Convenzione;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea che sono membri di EUROCONTROL, nell'adottare il Protocollo che coordina la Convenzione, aperto alla firma il 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in talune aree coperte da tale Convenzione e l'adesione della Comunità ad EUROCONTROL ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;

considerando che lo scopo dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione è di aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata "EUROCONTROL", a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella Convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;

considerando che l'adesione della Comunità europea ad EUROCONTROL richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano alla Comunità europea ed ai suoi Stati membri;

considerando che le condizioni dell'adesione della Comunità europea alla Convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno ad EUROCONTROL, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;

considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei Ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla Convenzione alle condizioni enunciate nel presente Protocollo, in conformità alle norme dell'articolo 40 della Convenzione.

Articolo 2

Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'Allegato II della Convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilità territoriale del Trattato che istituisce la Comunità europea.

L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

L'applicazione del presente Protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre Parti contraenti del presente Protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 3

Fatto salvo quanto previsto dal presente Protocollo, s'intende che le disposizioni della Convenzione comprendono anche la Comunità europea nell'ambito di sua competenza ed i vari termini utilizzati per designare le Parti contraenti della Convenzione ed i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Articolo 4

La Comunità europea non contribuisce al bilancio di EUROCONTROL.

Articolo 5

Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunità europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di EUROCONTROL in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile.

In tutti gli organi di EUROCONTROL a cui può partecipare, la Comunità europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformità alle sue norme istituzionali.

La Comunità europea non può presentare suoi candidati in qualità di membri di organi eletti di EUROCONTROL, né può presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva ed ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste al suddetto articolo 8. Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano.

Ai fini della determinazione del numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL.

Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare è differita se una Parte contraente della Convenzione che non è membro della Comunità europea lo richiede. Il rinvio è utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione può essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi.

2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunità europea non vota.
3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunità europea al momento della firma del presente Protocollo.

Tale dichiarazione può essere modificata, se del caso, mediante notifica da parte della Comunità europea ad EUROCONTROL. Essa non sostituisce né limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza comunitaria preliminari all'adozione di decisioni, in seno ad EUROCONTROL, tramite formale votazione o altra procedura.

Articolo 8

L'articolo 34 della Convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o più Parti contraenti del presente Protocollo o tra una o più Parti contraenti del presente Protocollo ed EUROCONTROL in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o rescissione.

Articolo 9

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato "il Protocollo che coordina la Convenzione", e da parte della Comunità europea.

Esso è inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il Protocollo che coordina la Convenzione, in conformità all'articolo II di tale Protocollo.

2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un lato, dall'insieme degli Stati firmatari che sono anche firmatari del Protocollo che coordina la Convenzione e dai quali quest'ultimo Protocollo dovrà essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore e, d'altro lato, dalla Comunità europea, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica,

accettazione od approvazione, purché a tale data il Protocollo che coordina la Convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrerà in vigore alla stessa data del Protocollo che coordina la Convenzione.

4. Il presente Protocollo entrerà in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione.
5. Il governo del Regno del Belgio notificherà ai governi degli altri Stati firmatari del presente Protocollo ed alla Comunità europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai precedenti paragrafi 3 e 4.

Articolo 10

Ciascuna adesione alla Convenzione successiva alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della Convenzione si applicano anche al presente Protocollo.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato.
2. Qualora tutti gli Stati membri di EUROCONTROL che sono membri della Comunità europea recedano da EUROCONTROL, la notifica di recesso dalla Convenzione nonché dal presente Protocollo si riterrà essere stata data dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38.2 della Convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede da EUROCONTROL.

Articolo 12

Il governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente all'articolo 83 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.